

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

### **OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO 4 OVEST VERONESE E L'AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA PER LA DELEGA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE E PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI SOVRACOMUNALI PER IL TRIENNIO 2022-2024 RINNOVABILE**

#### **IL SINDACO**

Premesso che:

- a partire dal 1987 i Comuni dell'ex ULSS n. 26 (Baldo Garda), confluiti poi nel 1995 nell'ULSS n. 22 a seguito della fusione con l'ULSS 33 (Villafranca) delegarono all'Azienda socio-sanitaria locale la gestione del Servizio Sociale Professionale di Base permettendo l'assunzione di personale specializzato da impiegare in maniera uniforme in tutti i comuni, anche quelli di dimensione più piccola, e iniziando a realizzare un sistema integrato ed omogeneo di servizi grazie ad un unico coordinamento e ad un'unica formazione;
- nel 1991, dopo una sperimentazione avviata nel 1989, è stato delegato all'ULSS da parte di molti comuni anche il Servizio Educativo Territoriale con l'introduzione della figura dell'educatore professionale che lavora in équipe con l'assistente sociale e si occupa di progettazione e realizzazione di progetti a favore di minori, giovani e famiglie in un'ottica di empowerment ovvero di sviluppo di progetti di comunità che attivino competenze e accompagnino verso l'autonomia;
- nel 1986 i Comuni dell'ex ULSS n. 33 delegarono il Servizio di Tutela e Protezione dei Minori successivamente uniformato con la fusione nell'ULSS n. 22 costituendo un altro tassello importante nella costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali in un ambito ottimale come previsto anche dalla L. 328/2000;
- nel 1995 a seguito del fenomeno crescente dell'immigrazione fu costituito il Servizio Stranieri, sempre a livello di ULSS su delega dei comuni, con lo scopo di supportare i servizi di base e i servizi sanitari per favorire l'integrazione delle famiglie e dei minori stranieri anche grazie all'apporto della figura del mediatore culturale con finanziamenti regionali;
- dal 2004 l'ULSS n. 22 è accreditata come ente di II classe a livello regionale per l'impiego di volontari di Servizio Civile e grazie al modello di diffusione capillare nei comuni di assistenti sociali ed educatori (Operatori Locali di Progetto) è stato possibile impiegare circa 400 volontari in oltre un decennio dando un valore aggiunto ai servizi anche nei comuni più piccoli e permettendo a molti giovani di fare un'esperienza di cittadinanza attiva;
- a partire dal 2000, sempre su delega dei Comuni, sono stati aperti alcuni appartamenti protetti e poi dal 2006 un centro di pronta accoglienza per dare risposte abitative a donne con o senza figli in situazioni di grave disagio come previsto dalla L. 328/2000 articolo 22 che individua, fra i livelli essenziali delle prestazioni, il Servizio di Pronto Intervento sociale per situazioni di emergenza personali e familiari;
- in data 22/06/2016 è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 22 lo schema di convenzione tra i Comuni e l'Azienda ULSS n. 22 per la delega dei servizi socio-educativi e assistenziali di competenza comunale e relativi allegati
- in data 05/11/2016 è stata firmata, a seguito di approvazione da parte dei 37 Consigli Comunali, dai sindaci, in forma solenne, la convenzione delle Deleghe dei Servizi Socio-Educativi all'Ulss presso la Dogana Veneta a Lazise nell'ambito della conferenza denominata "Ci metto la firma, nuove sfide per un welfare di comunità"
- dal 1° gennaio 2017 l'ULSS n. 22 è confluita nell'azienda ULSS n. 9 detta Scaligera a seguito della riforma dell'organizzazione delle ULSS stabilita con LR n. 19 del 25/10/2016, diventando Distretto n. 4 Ovest Veronese;
- il Comitato dei Sindaci del Distretto 4 – Ovest Veronese nella seduta del 07/02/2018 ha approvato all'unanimità l'atto d'indirizzo con cui ha stabilito che i 37 Comuni approvino entro il 30/03/2018 la proroga della convenzione al 31/12/2018;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. XX del XX il comune di XX ha approvato la suddetta proroga
- lo stesso Comitato dei Sindaci ha incaricato la Commissione Paritetica, prevista dall'art. 10, coadiuvata dalla Commissione Regolamento e Deleghe del Comitato dei Sindaci di verificare l'attuazione della convenzione e di revisionare, laddove è necessario il testo, entro il 31/12/2018 al fine di arrivare all'approvazione della nuova convenzione con l'Azienda Ulss 9 entro il 31/12/2018 e quindi nei consigli comunali entro febbraio 2019
- nel frattempo è stata definita la nuova figura dell'Ambito Territoriale Sociale a cui sono stati assegnati i finanziamenti del PON Inclusion, del Piano Povertà e di tutta una serie di politiche sociali regionali (RIA, famiglie fragili ecc.) di cui è capofila il Comune di Sona e per il cui ruolo è stata messa appunto una specifica convenzione che definisce anche il ruolo di altri comuni capofila per

altre politiche gestite a livello sovracomunale (politiche per la casa, il lavoro, i giovani ecc.) e che si integra e coordina con la convenzione delle deleghe in oggetto;

Preso atto che

- l'Azienda Ulss 9 Scaligera con propria Deliberazione n. 139 del 14/03/2019 ha approvato la convenzione in oggetto
- Il Consiglio Comunale di XX con propria Deliberazione n. XX del XX ha pure approvato la convenzione in oggetto
- in data in data 16/03/2019 i 37 sindaci del Distretto Ovest Veronese e il Direttore Generale dell'Ulss 9 Scaligera direttore generale dell'Azienda ULSS 9 (Deliberazione n. 139 del 14/03/2019) hanno firmato la suddetta convenzione in forma solenne presso Villa Venier nell'ambito della Conferenza "Ci metto la firma 2, con lo sguardo al futuro"

Atteso che la suddetta convenzione scade al 31/12/2021 e che all'art. 5 è previsto il rinnovo per egual periodo a seguito di espressa volontà delle parti

Considerato che il Comitato dei Sindaci nella seduta del 13/10/2021 ha espresso con voti favorevoli unanimi la decisione di proseguire con la suddetta convenzione considerato l'esito positivo delle attività svolte verificate anche attraverso un apposito Comitato dei Sindaci in cui sono stati presentati dai coordinatori dei servizi i punti di forza e i punti di debolezza;

Atteso

- che fanno parte integrale, formale e sostanziale della convenzione le schede di ogni servizio: Servizio Sociale Professionale di Base, Servizio Educativo Territoriale, Servizio Stranieri, Servizio Civile Nazionale, Servizio di Pronto Intervento Sociale e la scheda relativa alla disciplina per la gestione delle funzioni tecnico professionali di valutazione e di presa in carico e delle funzioni amministrative per la tutela dei minori;
- che i costi dei servizi delegati sono finanziati integralmente, in regime di solidarietà su base di ambito territoriale omogeneo, dai Comuni deleganti appartenenti al Distretto Ovest Veronese dell'ULSS n. 9 al netto dell'eventuale compartecipazione economica della Regione e degli utenti per le prestazioni loro erogate secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dalla programmazione locale approvata dal Comitato dei Sindaci e dalla Conferenza dell'ULSS 9;
- che ogni singolo Comune è tenuto a corrispondere una quota omnicomprensiva, ripartita con riferimento al numero di cittadini residenti il cui importo è quantificato in maniera previsionale e di massima nell'allegato E);
- che l'art. 10 comma 3 della Convenzione delle deleghe stabilisce che "Annualmente, a seguito di approvazione in sede di Comitato dei Sindaci, sarà definito in maniera esatta l'importo delle quote in funzione di variabili come lo stanziamento del fondo sociale indistinto, la valutazione dei fabbisogni e la definizione degli standard dei servizi"
- che l'art. 13 della Convenzione delle deleghe stabilisce che "..... nella presente convenzione viene approvato un quadro economico previsionale"
- nel quadro economico della Convenzione delle Deleghe (allegato E) è inserita l'Extra quota relativa al Servizio Sociale di Base e ai Servizi Educativi che rimane però a discrezione dei singoli comuni e che riguarda ore aggiuntive rispetto agli standard stabiliti (n. 1 assistente sociali ogni 8.000 abitanti e n. 1 assistente sociale ogni 6.000 abitanti per i comuni sotto i 5.000 abitanti, n. 1 educatore professionale ogni 11.000 abitanti e n. 1 educatore ogni 8.000 per i comuni sotto i 5.000 abitanti)

Ritenuto opportuno motivare l'approvazione del rinnovo della convenzione in oggetto al fine di perseguire adeguati livelli di assistenza a favore della propria cittadinanza che si ritiene non possano rispondere solamente a criteri contabili, ma che debbano essere garantiti in maniera uniforme e solidaristica su ambiti territoriali omogenei, così come identificati nell'Allegato A), per poter limitare fenomeni migratori della povertà e sperequazioni prestazionali dei livelli essenziali di assistenza;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- DLgs 18.08.2000 n. 267, articolo 13 secondo cui *"spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei Servizi alla persona e alla comunità (omissis) ... salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*
- Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, articolo 19 lett. g) secondo cui fra le funzioni fondamentali dei Comuni è annoverata la *"progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione"*;
- L. 328/2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"* che rappresenta la normativa di riferimento per i servizi sociali incentrata sul principio di sussidiarietà, di programmazione e di integrazione socio-sanitaria;
- DLgs 30.12.1992 n. 502 art. 3, comma 3 come successivamente modificato dal DLgs 517 del 1993 che stabilisce che: *"l'Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale e con specifica contabilizzazione. L'Unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie"*;

- L.R. 55/1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale" che rappresenta la prima legge regionale che regola in Veneto la materia della delega, introduce il principio cardine dell'integrazione socio-sanitaria e distingue i servizi di competenza comunale da quelli di competenza ULSS;
- L.R. 14.09.1994 n. 55 1° art. 7 stabilisce che *"gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali sono a totale carico di tali enti. L'Unità locale socio-sanitaria allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l'ente delegante una convenzione che:*
  - a) *stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti, quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;*
  - b) *richiami gli estremi della delibera dell'ente locale delegante con la quale l'ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa;*
  - c) *impegni l'ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti";*
- L.R. 13/04/2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112" all'articolo 128, denominato Programmazione dei Servizi Sociali, indica il *"territorio di competenza di ciascuna Ulss come dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione socio sanitaria"*
- Piano Socio – Sanitario regionale 2012-2016 approvato con L.R. 23 del 29/06/2012 al capitolo 3.5 disciplina "Aree di intervento sociale e sanitario";
- Articolo 1 comma 386 della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha previsto l'attuazione di un piano nazionale per la lotta alle povertà e all'esclusione sociale
- Legge n. 106 del 06/06/2016 con cui è stata delegata al Governo "la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" poi attuata con Dlgs 117 del 03/07/2017 denominato "Codice del Terzo Settore"
- Decreto del 3 agosto 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui è stato pubblicato l'avviso pubblico n. 3/2016 che stanziava risorse per il PON- Inclusione collegato alla misura del RIA (sostegno attivo all'inclusione sociale)
- Dlgs 147 del 15/09/2017 denominato "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" con cui è stato stabilito che ogni Regione si dovesse dotare di un proprio Piano di contrasto alla Povertà

Viste le disponibilità di bilancio;

Visto il D.L.vo 267/2000;

#### PROPONE

1. di approvare le motivazioni citate in premessa come parte integrante, formale e sostanziale del seguente provvedimento;
2. di **rinnovare per ulteriori tre anni fino al 31/12/2024 la convenzione** tra i Comuni del Distretto 4 Ovest Veronese e l'Azienda ULSS n. 9 Scaligera per la delega dei servizi socio – educativi e assistenziali di competenza comunale con i relativi n. 4 ALLEGATI (A, B, C, D comprendente quest'ultimo tutte le schede dei servizi) facenti parte della convenzione in oggetto oltre agli ALLEGATI E e F opportunamente aggiornati con i dati del 2021;
3. di prendere atto che **i costi dei servizi delegati sono finanziati integralmente, in regime di solidarietà su base di ambito territoriale omogeneo**, dai Comuni deleganti appartenenti al Distretto Ovest V.se dell'ULSS n. 9 al netto dell'eventuale compartecipazione economica della Regione e degli utenti per le prestazioni loro erogate secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti o dalla programmazione locale approvata dal Comitato dei Sindaci e dalla Conferenza dell'ULSS 9. Ogni singolo Comune quindi è tenuto a corrispondere una quota omnicomprensiva, ripartita con riferimento al numero di cittadini residenti, l'importo di tale quota è quantificato in maniera previsionale e di massima nell'allegato E)
  - a. anno 2022 € XX (inserire importo specifico del proprio comune) per servizi ordinari, € XX per servizi extrastandard
  - b. anno 2023 € XX (inserire importo specifico del proprio comune) per servizi ordinari, € XX per servizi extrastandard
  - c. anno 2024 € XX (inserire importo specifico del proprio comune) per servizi ordinari, € XX per servizi extrastandard
4. di prendere atto che gli importi, calcolati sulle quote per il triennio 2022-2024 per il Comune di \_\_\_\_\_ per la copertura dei costi dei singoli servizi sono calcolati sui residenti e trovano finanziamento nello stanziamento previsto dal bilancio previsionale pluriennale all'interno della Missione XX – Programma XX – Cap. XX "contributo per i servizi sociali Azienda Scaligera" demandando al Responsabile di Area ogni successiva determinazione in ordine all'impegno di spesa alla luce delle previsioni di cui all'art. 10 della convenzione e previa approvazione da parte del Comitato dei Sindaci, considerato che ogni anno sarà necessario intervenire con variazioni di bilancio sulla base delle quote effettivamente approvate nell'assemblea dei sindaci sulla base dei fabbisogni soggetti a variazione annuale;
5. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 per consentire la firma congiunta da parte di tutti i rappresentanti legali dei Comuni del Distretto 4 Ovest Veronese entro i termini stabiliti dal Comitato dei Sindaci

